

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA

REGIONE SICILIANA PALERMO

RICORSO

Proposto dalla Dott.ssa **Alessandra DI PRIMA**, nata a Catania il 25 aprile 1998, Cod. Fisc. DPRLSN98D65C351F, residente in [REDACTED] ([REDACTED]), [REDACTED], rappresentata e difesa, giusta procura speciale posta su foglio separato, materialmente congiunto al presente atto, ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c., dall'Avv. Alberto GRASSO del Foro di Catania (cod. fisc. GRSLRT75R03C351D – fax 0952939783 – indirizzo di p.e.c.: albertomaria.grasso@pec.ordineavvocaticatania.it) e con questo elettivamente domiciliato in Catania alla via Musumeci n. 171, presso lo studio del nominato difensore nonché all'indirizzo di pec del medesimo.

CONTRO

Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore pro-tempore;

Dipartimento Regionale Per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute, in persona del legale rappresentante pro-tempore

E NEI CONFRONTI DI

Dott.ssa **PATTI MARIA CATERINA**, nata a Catania (CT) il 15/04/1999, C.F. PTTMCT99D55C351L;

E

Dott.ssa **CLAUDIA MARIA RITA IOZZA** nata a Caltagirone (CT) il 21/05/1990, C.F. ZZICDM90E61B428Z;

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE E CON

RICHIESTA DI DECRETO PRESIDENZIALE INAUDITA

ALTERA PARTE

del D.D.G. n. 304 del 12 marzo 2026, a mezzo del quale sono state approvate le graduatorie definitive dei medici aspiranti al conferimento degli incarichi vacanti R.U.A.P. relativi all'anno 2025 (**Doc. 1**);

ove occorra, del D.D.G. n. 225 del 24 febbraio 2026 di approvazione delle graduatorie provvisorie (**Doc. 2**);

e di ogni altro atto presupposto e consequenziale dal quale la ricorrente possa subire pregiudizio alla propria sfera giuridica e di cui non abbia conoscenza;

Ai fini di una migliore intelligenza del presente ricorso si premette in

IN FATTO

Nell'ambito dell'Accordo Collettivo Nazionale dei Medici di Medicina Generale del 4 aprile 2024 ed in particolare con l'art. 34 sono state definite le procedure per l'assegnazione degli incarichi vacanti di assistenza primaria a ruolo unico e di quelli che si sarebbero resi disponibili nel corso dell'anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui all'art. 32.

Indi, con D.D.G n. 1506 del 23 dicembre 2025, pubblicato in GURS n. 2 del 9 gennaio 2026, sono stati individuati gli incarichi vacanti RUAP relativi all'anno 2025 dalle AA.SS.PP. della Regione Siciliana e sono stati indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri di assegnazione degli stessi. (**Doc. 3, 4**)

Per quanto di interesse, all'art. 3 del precitato decreto è stato previsto che:

"i medici interessati, di cui ai precedenti artt. 2 e 4, entro 20 giorni dalla pub-

blicazione del presente decreto sulla G.U.R.S. devono trasmettere, a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda, secondo gli schemi allegati "A" e "A1" (trasferimenti), "B" e "B1" (assegnazione per graduatoria), "C" e "C1" (medici non inseriti in graduatoria ma in possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale), "D" e "D1" (medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale, non compresi nella lettera precedente, "E" e "E1" (medici iscritti al corso di formazione specifica in Medicina Generale ai sensi dell'art. 9, c. 1 del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 12/2019 organizzato dalla Regione Siciliana, "F" e "F1" (medici iscritti al corso di formazione in medicina generale ai sensi dell'art. 12, c. 3 del D.L. 35/2019, convertito con modificazioni dalla L. 60/2019 organizzato dalla Regione Siciliana, all'Assessorato Regionale della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica – Servizio 1 "Personale del S. S. R. – Dipendente e Convenzionato" – p. 22a Ottavio Ziino n. 24 - 90145 Palermo, indicando gli ambiti territoriali carenti per i quali intendono concorrere." (Cfr. Doc. 3)

Conseguentemente, l'odierna ricorrente, frequentante il secondo anno del corso di formazione specifica in medicina generale a Catania, in data 29 gennaio u.s., coerentemente alla precitata disposizione, inviava, a mezzo raccomandata, acconcia domanda di partecipazione, regolarmente ricevuta dal destinatario. (Doc. 5)

Del tutto inopinatamente, dapprima con la graduatoria provvisoria ed indi con quella definitiva, la medesima è stata collocata nella graduatoria dei soggetti esclusi (All. F) con la seguente motivazione: "istanza fuori termine". (Doc. 6,7).

L'oscurità della motivazione di esclusione della ricorrente dalla procedura

non consente di ricostruire l'iter logico adottato dall'amministrazione per decretare l'impugnata esclusione.

In altri termini, l'Amministrazione si è limitata a disporre l'esclusione, in modo del tutto ermetico, senza specificare se la disposta esclusione sia da ricondurre alla data di invio della raccomandata, perché ritenuta erroneamente fuori termine o a quella della sua ricezione.

In ogni caso, l'indicata opzione interpretativa, alternativa, è palesemente errata, sia nell'uno che nell'altro caso, e, conseguentemente, sono illegittimi i provvedimenti impugnati per le seguenti ragioni in

DIRITTO

ILLEGITTIMITA'. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 D.D.G N. 1506 DEL 23 DICEMBRE 2025. ECCESSO DI POTERE PER FALSO ED ERRATO PRESUPPOSTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI INDICATI DAGLI ARTT. 155 C.P.C E 2963 C.C. E DEL PRINCIPIO *DIES A QUO NON COMPUTATUR IN TERMINO*. ECCESSO DI POTERE PER FALSO ED ERRATO PRESUPPOSTO.

Nelle premesse in fatto, si è già rappresentato che l'esiguo simulacro di motivazione non consente, in termini di certezza, di ricostruire la ragione sottesa alla disposta esclusione.

In altri termini, non è dato comprendere se, l'avversata esclusione, sia da imputare ad un errato computo del termine da parte dell'Amministrazione o se, invece, è da ricondurre ad una errata interpretazione dell'art. 3.

In particolare, e con riferimento alla prima soluzione interpretativa, deve osservarsi che, ove, l'avversata esclusione fosse stata disposta perché l'Amministrazione ha ritenuto tardivo l'invio della domanda, *rectius* fuori termine, la determinazione assunta è oltremodo illegittima.

L'art. 3 del precitato avviso ha stabilito che entro 20 giorni dalla pubblicazione in GURS, avvenuta in data 9 gennaio 2026, gli interessati avrebbero dovuto inviare apposita domanda.

Conseguentemente, in considerazione della circostanza che l'avviso è stato pubblicato in GURS il 9 gennaio 2026, non è dubitabile che l'ultimo giorno utile per l'invio della domanda era, e non poteva essere altrimenti, il 29 gennaio in ossequio al ben noto principio giuridico che, ai fini del calcolo dei termini, stabilisce che il giorno iniziale non va computato "*Dies a quo non computatur in termino*".

Sul punto la giurisprudenza ha così disposto:

"In mancanza di una specifica normativa, i criteri di computo dei termini del procedimento amministrativo sono quelli che si rinvencono nella disciplina generale dettata dagli articoli 155 e ss. c.p.c. e 2963 c.c.. Regola cardine è che nel calcolo dei termini a giorni dies a quo non computatur, dies ad quem computatur" **Consiglio di Stato sez. V, 4/03/2008, n. 824**

Ed ancora: *"In mancanza di una specifica normativa, i criteri di computo dei termini del procedimento amministrativo sono quelli che si rinvencono nella disciplina generale dettata dagli articolo 155 e ss. c.p.c. e 2963 c.c., per la quale regola cardine è che nel calcolo dei termini a giorni dies a quo non computatur, dies ad quem computatur"* **T.A.R. Torino Piemonte sez. I, 21/05/2010, n. 2424.**

In siffatto contesto, la domanda di partecipazione dell'odierna ricorrente,

spedita in data 29 gennaio 2026, si palesa tempestiva perché trasmessa nel pieno rispetto del termine previsto dall'art. 3.

ILLEGITTIMITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 D.D.G N. 1506 DEL 23 DICEMBRE 2025. ECCESSO DI POTERE PER FALSO ED ERRATO PRESUPPOSTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI MASSIMA PARTECIPAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E DI BUON ANDAMENTO.

Parimenti illegittima è la disposta esclusione ove questa sia da ricondurre ad una errata interpretazione dell'art. 3, nella misura in cui lo si volesse interpretare che nel termine di 20 giorni le relative domande sarebbero dovute pure pervenire.

Si è già rappresentato in narrativa che, ai fini della partecipazione alla procedura per l'assegnazione degli incarichi vacanti di assistenza primaria a ruolo unico, l'art. 3 ha previsto che ciascun interessato avrebbe dovuto trasmettere la relativa domanda nel termine di giorni 20 dalla pubblicazione dell'avviso in GURS, avvenuta in data 9 gennaio 2026, e pertanto entro e non oltre il giorno 29 gennaio 2026.

Sulla scorta dell'indicata previsione, l'odierna ricorrente, specializzanda al secondo anno del corso di formazione specifica di medicina generale, ha provveduto a trasmettere la propria domanda l'ultimo giorno utile, e cioè il 29 gennaio, in perfetta aderenza alla previsione del più volte citato art. 3.

Pur ad onta del pieno rispetto del termine così come indicato dall'avviso (... devono trasmettere, a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda...)

l'Amministrazione resistente, del tutto erroneamente, ha ritenuto la domanda proposta fuori termine e, conseguentemente, la ricorrente è stata collocata nell'elenco dei soggetti esclusi.

Posto quanto precede, e con riferimento alla non consentita interpretazione della disposizione, è di tutta evidenza la violazione dei calendari vizi, tenuto conto che, a fronte del criterio stabilito dall'avviso (art. 3), l'Amministrazione ha ritenuto, invece, in aperta violazione delle regole dalla stessa stabilita, valide solamente quelle domande pervenute entro i 20 giorni assegnati e non anche quelle spedite nel medesimo termine, così come, invece, stabilito dalla *lex specialis*.

A tal riguardo, la previsione contenuta nell'art. 3, nel suo chiaro significato letterale "*entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla G.U.R.S. devono trasmettere, a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda*" non si presta a diversa interpretazione se non quella di ritenere che sarebbe stato onere di ciascun interessato trasmettere la domanda entro e non oltre il 29 gennaio, come in effetti avvenuto.

Pertanto, non occorre attardarsi oltre per dimostrare l'errore compiuto e la conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Al riguardo la giurisprudenza ha affermato che: "*Le regole contenute nel bando, lex specialis del concorso, vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente au-*

tovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva" **Consiglio di Stato sez. II, 22/10/2025, n. 8210.**

Ed ancora, tra le tante: *"L'interpretazione degli atti amministrativi, ivi compresi il bando di gara pubblica, soggiace alle stesse regole dettate dall' articolo 1362 c.c. e seguenti per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata alla interpretazione letterale in quanto compatibile con il provvedimento amministrativo, dovendo in ogni caso il giudice ricostruire l'intento dell'amministrazione, ed il potere che essa ha inteso esercitare, in base al contenuto complessivo dell'atto (interpretazione sistematica), tenendo conto del rapporto tra le premesse ed il suo dispositivo e del fatto che, secondo il criterio di interpretazione secondo buona fede ex articolo 1366 c.c. , gli effetti degli atti amministrativi devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in ragione del principio costituzionale di buon andamento, che impone alla P.A. di operare in modo chiaro e lineare, tale da fornire ai cittadini regole di condotta certe e sicure, soprattutto quando da esse possano derivare conseguenze negative"* **Consiglio di Stato sez. V, 30/09/2025, n. 7631.**

L'errore, per altro aspetto, assume carattere di particolare gravità se sol si considera che l'Amministrazione ha provveduto ad approvare la graduatoria provvisoria in data 24 febbraio, nonostante, frattanto, fosse pervenuta, in coerenza con la previsione (4 febbraio), la domanda avanzata dall'odierna ricorrente.

Non occorre pertanto, attardarsi oltre per stigmatizzare il comportamento dell'Amministrazione e la conseguente illegittimità degli atti impugnati.

ISTANZA DI SOSPENSIONE CON PREVIA RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO MONOCRATICO EX ART. 56, D. LGS N.

104/2010.

Il ricorso è palesemente fondato.

Ricorrono inoltre i requisiti di estrema gravità ed urgenza, richiesti dall'art.56 c.p.a. ai fini della chiesta misura cautelare monocratica.

L'estrema gravità del pregiudizio prospettato e l'urgenza di instare una misura cautelare, anche *inaudita altera parte*, derivano da una situazione che non consente la dilazione fino alla data della Camera di Consiglio collegiale, posto che l'Amministrazione, frattanto, può disporre l'assegnazione degli incarichi in favore dei soggetti risultanti in graduatoria precludendo alla ricorrente la possibilità di vedersi assegnata l'incarico in conformità e nei termini indicati in domanda.

Si insiste, pertanto, nella richiesta misura cautelare della sospensione dei provvedimenti impugnati, con richiesta di inserimento nella graduatoria definitiva seconda annualità allegato E (*Doc. 8*).

**ISTANZA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 41, QUARTO COMMA
E 52, SECONDO COMMA DEL CPA.**

Considerata l'impossibilità dell'odierna ricorrente di ottenere gli indirizzi dei soggetti risultanti in graduatoria, a ragion del fatto che la graduatoria si limita ad indicare la sola data di nascita di ciascun partecipante, si formula istanza al Presidente affinché questi autorizzi la notifica per pubblici proclami, nelle modalità e nei termini che l'Ill.mo Presidente riterrà opportune ovvero necessarie.

Per quanto precede l'odierna ricorrente *ut supra* rappresentata e difesa formula le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, preliminarmente, accogliere la spiegata domanda cautelare e, indi, nel merito, accogliere il presente ricorso con ogni conseguenziale statuizione anche per spese e compensi del presente giudizio.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che l'importo da versare è pari ad euro 325,00.

Catania, 31 marzo 2025

avv. Alberto Grasso



ALBERTO MARIA
GRASSO
Avvocato
31.03.2026 16:09:46
GMT+02:00